

**LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 17-03-2008
REGIONE PIEMONTE**

**Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale
alle
donne **vittime** di violenza e maltrattamenti.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 12
del 20 marzo 2008

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)

Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

2. La Regione, al fine della tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le **vittime** di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.